

PER LO

2

*Regio Consigliere D. Gio-
seppe Aurelio di
Gennaro*

contr' alla

*Real Casa Santa degl'
incurabili.*



IN NAPOLI

MDCCLXI

CHAPTER I

The first part of the book is devoted to a general survey of the subject. It is divided into two main sections: the first dealing with the history of the subject, and the second with its present status.

SECTION I

The history of the subject is traced back to the earliest times. It is shown that the subject has been the subject of much speculation and controversy since the first century.

SECTION II

The present status of the subject is discussed in this section. It is shown that the subject has become a well-defined and important branch of knowledge.

SECTION III

The subject is now being studied in many parts of the world. It is becoming an important part of the education of the young.



RA i molti luoghi pii, che sono in questa religiosissima Città nostra, non ci ha luogo, ove meglio si soccorra a' bisogni della povera inferma gente di quel che si faccia nella Real Casa Santa detta volgarmente *degli incurabili*: il perchè gran merito appressò Dio, e gran lode appressò gli huomini acquistan coloro, che ne accrescono le rendite per atti tra'vivi, o per ultime volontà. E di ciò persuaso più che altri il Sign. Consigliere D. Giuseppe Aurelio di Gennaro, in cui van giunte con raro esempio somma dottrina, e somma pietà Cristiana. Perchè dunque un huom. sì dotto, e sì pio alla Real Casa Santa contende l' eredità, che le ha D. Giuseppe di Franco in un solenne testamento lasciata? Non è da farne le maraviglie.

A *

IV.

glie . Biasimevoli dinanzi agli huomini, ed a giudizio de' maestri in divinità criminolissime al cospetto di Dio sono le disposizioni , che in pro de' luoghi pii , e delle Chiese si fanno , quandochè si facciano in frode , e ad onta degli eredi del sangue . D' un testatore , che ad ingiuria de' suoi congiunti volea lasciare tutta sua roba alla Chiesa , scrisse S. Agostino (a) , *Quæret alterum, qui suscipiat (hereditatem) non Augustinum : imò Deo propitio nullum inveniet* . Era il Sign. Consigliere di Gennaro frater cugino , e 'l congiunto più stretto di D. Gioseppe di Franco . L' avea costui scritto erede in un solenne testamento del dì 22. del mese di Febbrajo dell' anno 1751. : indi acceso contra lui d'ira ingiustissima , che gli distorse la mente , sol per voglia di nuocere fece il secondo testamento in favore di quella Real Casa il dì 17. del mese di Aprile dell' anno 1757. Pur' il Sign. Consigliere di Gennaro l' avrebbe portato in pace , se suo solamente fosse stato il danno . Ma nel primo testamento erano invitati dopo sua morte i suoi figliuoli , cui mancar non dovea .

E come potea mancar loro ? Il secondo testamento è nullo del tutto: seguentemente non potea per esso romperfi il primo . Ecco l' argomento della presente Scrittura, cui se degneranno d'un guardo il dottissimo ed interissimo Signor Delegato , e gli

av-

(a) *In. can. quicumque 43. caus. 17. q. 4.*

avvedutissimi Signori Governadori della Real Casa Santa, forse conosceranno, che l'infano testatore con grave offesa della lor dignità gli volle ministri delle sue furie, e forse ancora prevenendo la sentenza del S. Consiglio faranno all'onoratissimo mio cliente essi stessi ragione.

C A P O I.

Il testamento del dì 17. del mese di Aprile dell'anno 1757. è nullo come fatto per calore d'iracondia.

CHe l'atto fatto *calore iracundiae* sia per Legge nullo del tutto, non è da dubitare. Questa è regola di Legge propostaci dal giuriconsultato Paolo (a), *Quicquid calore iracundiae vel fit, vel dicitur, non ratum est*. Nè meno è da dubitare, che comprenda cotesta regola anche i testamenti. In questi, come in tutti gli altri atti umani, richiedesi, perchè vagliano, la sanità della mente, la qual consiste nel libero uso della ragione: nè ci è affetto tanto alla ragion contrario, quanto l'ira. *Quod per iracundiam fit*, scrive il dotto Visenbachio sul citato luogo di Paolo, *non fit consilio & ratione. Nullus affectus magis*

(a) In *L. quicquid ff. de reg. jur.*

VI

obtus rationi. Così de' testamenti fatti nel caldo dell'ira da' Dottori s' insegna senza contraddetto d'alcuno, e chiarissima testimonianza ne rendono il Menochio (a), l'Altogrado (b), ed de Luca (c), il quale per comun sentimento anche aggiunge (d), che non basta a sostenergli il favore della causa pia, perchè sebbene alla causa pia non ostiti il difetto dell' solennità, e quindi come volute dal jus positivo ben possono non volerli in alcun caso, le osta però sempre il difetto della volontà, ch'è difetto del jus della natura; e così si è costantemente giudicato (e). Se non che si vuol qui notare, non esser necessario, perchè l'atto sia nullo, che l'ira giunga a quell' ultimo grado, ove giunta si chiama propriamente *furor*, di cui tanto si parla ne' Libri del jus Romano, e cui Cicerone sponendo il capo delle XII. Tavole, *Si furiosus esse incipit esse*, nobilmente difini *mentis ad omnia cacciatum* f. Basta un'ira sì grave, che perturbi la mente in modo, che non discerna in quel punto nè 'l buono, nè 'l giusto e cotesto intendono i Dottori, quando a provare che 'l testamento fatto per ira è nullo, scri-

-
- (a) *Consil.* 544. *Es.* 956. *Es.* 1139.
 - (b) *Consil.* 55. *lib.* 1. *num.* 1.
 - (c) *De testam. disc.* 11. *num.* 3. *Es.* 4.
 - (d) *In d. disc.* *num.* 8.
 - (e) *Altogr. d. Consil. in fin. Esc.*
 - (f) *Tuscul. lib.* 3. *c.* 5. *num.* 1.

VII.

vono, che l'ira grave induce l'alterazione della mente, e'l difetto della volontà. *Animadvertendum est*, dice l'Altogrado (a), *mentis alienationem non esse furorem & dementiaem, tunc enim ex alio capite, furoris scilicet, & insaniam, nullum redderetur testamentum*, . . . *sed mentis alienationem hoc casu intelligi, quando ira est adeo gravis, ut consilium certum hominis obnubilet, & inconsulto iracundiae motu in sua tranquillitate perturbata, quid bonum & equum sit, discernere nequeat*: e tanto bastò nel caso dell'Altogrado, perchè si profferisse la sentenza; *testamentum nullum fuisse, uti conditum calore iracundiae* (b). Non altrimenti il de Luca (c), *Ad hunc effectum (invaliditatis testamenti) ex concordia sensu sribentium talis iracundiae calor requiritur, ut si formalem furorem, seu amentiam non inducat, magnam tamen causet mentis alterationem adeo ut adesse dicatur defectus voluntatis*: le quali ultime parole unite a quelle altre, *ut si formalem furorem, seu amentiam non inducat, si denno spiegare, come se si fosse scritto, quasi defectus voluntatis*. In fatti poco prima lo stesso de Luca avea scritto del testamento fatto calore iracundiae (d), che **TANQUAM ex QHO.**

(a) *In d. Consil. 55. num. 1. 3. & 4.*

(b) *In d. Consil. in fine.*

(c) *In d. Disc. II. num. 9.*

(d) *Num. 4.*

VIII.

QUODAMMODO. *deficiente voluntate , seu ex mentis defectu viribus carere debeat .* Or cotesta grand' ira , e forse anche maggiore ingombrava D. Gioseppe di Franco , quando fece il secondo suo testamento . I segni d' un' ira grandissima a giudizio di Seneca , che si bene ne scrisse, sono i seguenti (a), *Rabida vocis eruptio, inquietae manus , totius corporis fluctuatio.* Ecco la dipintura di D. Gioseppe di Franco . Cinque de' sette testimonj testamentarij . (giacchè degli altri due l' uno non vive , l' altro non si sa dove stia) concordemente l' attestano : e son testimonj per costume e per dignità di qualunque eccezione maggiori . E' dicono (b), che prima , che nell'atto, e che dopo della *clausura* del testamento ardea di sdegno negli occhi , e nel volto; che metteva fuori minaccevoli voci , che irrequieto or ledeva , or levavasi ad un tratto , che fremea , che smanitava , che stranamente moveasi : tanto che pareva uscito del sentimento , e faceva loro paura . E contra chi tante smanie? Contra l'innocentissimo Sign. Consigliere di Gennaro suo fratel cugino, e suo gran benefattore . Ne sarebbe bastevol prova l' avere in mezzo a quelle furie instituito erede un estraneo distornando il testamento , ove avea scritto erede colui . Ma giova a conferma- zione di ciò , che si spieghi la non onesta cagio-
ne .

(a) *De ira lib. 2. c. 35.*

(b) *Si veggia il Sommario nel num. I. e II.*

IX.

ne di tanto sdegno . Il verecondissimo Sign. Con-
figliere sommo rincrescimento ne prova . Ma du-
ra necessità così vuole .

Fu D. Giuseppe di Franco un huomo di stranissimo
umore . A più passioni soggiacque . Non fu l'ira
la meno fiera , ma fu la più feroce l'amore .
Amò sempre vili donnacce , cui fu solito di mer-
tarsi in casa . Era da credere , che l'amore , il
quale ingentilisce i più fieri , vincessè in fine la
di lui stizzosa natura . Mai non la vinse . Amò ,
come finsero i Poeti che avessero i selvaggi Sati-
ri amato . Quinci gravi e romorose discordie na-
sceauo tra lui e le amate donne ogni dì : quinci
fu , che molte e vergognose querèle sostenne , e
diventò la favola de' Tribunali , e del paese . Di
ciò rendono testimonianza gli Scrivani delle
cause (a) . Tra le altre se ne mise in casa l'an-
no 1756. una di molto giovane età , e prese
così stranamente ad amarla , che inposele il
suo cognome . Grande fu lo scandalo , che nac-
que in vicinanza di cotesto amorazzo , e l'ac-
crebbe d'affai la voce , che si sparse (e si
trovò poi vera) ch' era stata colei bruttamente
viziata . Il zelantissimo Sign. Principe di Centola
Reggente allora la G.C. della Vicaria , come pri-
ma il seppe , gliela tolse di mano . Ma D. Gio-
seppe di Franco caldo d'ira , e d'amore trovò
modo da deludere le provvide cure del Signor

B. Prin-

(a) Si veggà il Somm. nel num. III. e IV.

X.

Principe . Gli riuscì di farla trafugare . Allora fu che 'l Sign. Principe il fece arrestare in casa , e l'arresto durò fino a che la donzella non si esibì . Anche ciò da' medesimi Scrivani si attesta . In tutti i travagli , de' quali gli fu cagione l'amorosa sua vita , implorò la protezione del Sign. Consigliere di Genaro : e costui , che gli avea sempre dati sani consigli per ritrarlo dal male , ma sempre invano , gli prestò sempre , e non invano , l'opera sua appresso que' Magistrati , dinanzi a cui pendeano le querele . Io quì non cito solamente gli attestati de' suddetti Scrivani ; ma chiamo in testimonio il degnissimo Signor Consigliere D. Diego Ferri : chiamo in testimonio lo stesso ragguardevolissimo Signor Delegato della Real Casa Santa : chiamo in testimonio l'amplessimo Sign. Principe di Centola , che commosso altamente dall' audace trafugamento della suddetta donzella era già risoluto di farlo chiudere in una segreta , e supplicare il Re , che gravemente il punisse ; ma vinto dalle preghiere del Sign. Consigliere di Genaro si contentò di ordinarne solamente l'arresto in casa . Ma non ne fu contento D. Giuseppe di Franco , che merè la protezione del suo cugino vollemente credea di non doverne portar pena , e di potere riaver la donzella . Il vedersi chiuso in casa , il dovere esibir la donzella , la perduta speranza di più riaverla , e 'l timore , che colei lontana da lui non avesse altrui rivelato (come in fatti confessò poi

poi (a) nella Ruota della Vicaria criminale) ch'era stata da lui sì bruttamente viziata, erano cose troppo funeste a pensare. Ed o come gli dovertero turbar la mente! Cominciò allora a pretendere, che 'l suo cugino il liberasse del tutto. Non altri che D. Gioseppe di Franco sì cieco di passione potea tanto pretendere dal Sign. Consigliere di Genaro, huomo cotanto pieno di giustizia, e d'onestà. Costui dunque se ne scusò, siccome doveva. Ed o che subito, e che strano cangiamento di cose! Disperando colui di qualunque altro aiuto va in ira e in furore: comincia a parergli strano il cugino: l'amico e 'l benefattore a parergli nimico ed ingrato; ed obbliando amicizia, benefizj, e sangue con quella fretta, che non va mai disgiunta dall'ira, scrive il secondo iniquissimo testamento: e tuttochè nè pieno di anni, nè infermo di corpo alle due della notte chiama notajo, giudice a' contratti, e testimonj, e 'l fa solennemente stipulare. Di coteste confiderevoli circostanze fan fede i testimonj testamentarj, gli Scrivani esecutori dell'arresto, e lo stesso Notajo nel medesimo testamento. L'Altogrado a provare, che 'l testamento, contra cui scrisse, era fatto per calore d'iracondia, grande argomento ne trasse dall'esserli fatto con fretta, e da testatore nè vecchio, nè infermo (b), *STATIM in illo iracundiac*

B 2

diac

(a) Si veggia il Somm. nel num. III.

(b) In d. Confil. num. 9.

diæ impetu notarium adhibuit, & testamentum licet JUVENIS, & OPTIMAE VALETUDINIS condidit. Ma ci è nel caso nostro una importantissima circostanza, che nel caso dell' Altogrado mancò. Chi è che senza necessità chiami **ALLE DUE DELLA NOTTE** notafo, giudice a contratti, e testimonj, e non aspetti la mattina del dì seguente? Non altri, che un huomo sì dall'ira e dal furore occupato, che non può differire a poche ore l'insano piacere della vendetta. L'ira grande, che basti alla nullità del testamento, si ha per cosa di difficile pruova: il perchè dal Menochio (a), e dall'Altogrado (b) s'infegna bastar la pruova meramente congetturale. Or nel caso nostro veementissime sono le congetture: ed a queste si aggiunge la fede de' testimonj.

Ma gli argomenti più chiari della sana, o non sana mente del testatore si tranno dal testamento medesimo. Così comunemente i Dottori, e nominatamente il Baldo, che scrive (c), *Ex sermonibus testamenti praesumitur quis furiosus, si sapiunt furorem.* E ciò tanto è vero, che quando nota pur fosse l'insania del testatore, quandochè 'l testamento sia fatto con sano consiglio, si ha certamente per buono. Huomo di *nota insania* fu ne' tempi della Romana Repubblica Sempronio Tuditano: pur

(a) *In d. Consil. 544. num. 4.*

(b) *In d. Consil. 55. num. 7. & 8.*

(c) *In L. quidam 27. de cond. inst. num. 1.*

XIII.

fece un favio testamento, e valido il dichiararono i Centumviri; *magis enim quid scriptum esset in tabulis, quam quis eas scripisset, considerandum existimaverunt*, come appresso Valerio Massimo è scritto (a). Così del testamento fatto dal prodigo parlando l'Imp. Leone (b) dice, che se'l prodigo *hereditatem necessariis suis relinqueret*, non ci farebbe ragione, per cui non dovesse il di lui testamento valere. Per contrario il sopraccitato Val. Massimo parlando di Ebuzia moglie di Agrippa, la cui vita non avea dato indizio alcuno d'infamia, l'ebbe per un' infana non meno di Tuditano, perchè le tavole del di lei testamento erano *plenae furoris* (c). Posti cotesti principj si corra il testamento di D. Gioseppe di Franco. O com'è pieno d'incostanza, segno ben chiaro d'infamia! O quanto più del testamento di Ebuzia è pieno di furore!

Dopo di avere revocato il testamento, ov'era scritto erede il Sign. Conf. di Gennaro suo benefattore e fratello, istituisce erede la Real Casa Santa: indi soggiunge, *Confido nella Divina misericordia, che si degni accettare questa mia disposizione in disgravio de'miei peccati, per essere addebita ad un' opera così pia, quale è quella, che fa detta S. Casa, che tiene il peso di ricevere quat-*
siffa

(a) *Lib. 7. cap. 8. num. 1.*

(b) *Nov. 39.*

(c) *In d. cap. 8. num. 2.*

KIX.

*sia farse di poveri infermi , ed altre opere pie . che fa ; anzi desidererei , che i miei beni , e la mia eredità fosse di assai maggior valente , affinchè maggiormente si avanzasse l' opera suddetta in sollievo , e ristoro de' poveri infermi vere figure del nostro comune Redentore Gesù Cristo . Ma dopo coteste parole piene di ardentissimo desiderio di meglio provvedere a' bisogni de' poveri infermi , che in quella Real Casa si alimentano , e si curano , espressamente comanda , che , se mai persona veruna faccia pretensione sopra la sua eredità (quì si disegna non altri , che 'l Sign. Conliglier di Genaro , cui spetta di certo la metà de' beni antichi) non possa l' erede venire a transazione alcuna , sia per motivo di equità , o per dubbio evento della proposta pretensione , ma si debba quella sperimentare per termini di giustizia sino alla final sentenza passata in cosa giudicata : e perchè cotesta sua volontà meglio si esegua , lascia ogni anno duc.7. al Sign. Delegato di d. Santa Casa , acciocchè protegga le liti senza dare orecchio a niuno progetto d'accomodo e transazione . Caso che poi la detta Real Casa ammettesse a transazione qualunque lite passiva o pretensione forse da sopravvenire , **RECEO** (e dice) dalla istituzione fatta a beneficio di d. Real Casa , e **SUSTITUISCO** il Real Monistero di S. Domenico maggiore , cui finalmente caso che si facesse alcuna transazione contra 'l suo divieto , sostituisce la venerabile Congregazione de' settantadue Sacerdoti .*

Che

Che strane, e subite contraddizioni sono coteste! Si desidera tanto di sovvenire a' *poveri infermi*, *vere figure di Gesù Cristo*, che in grazia loro distornasi un testamento dettato dalla gratitudine, e dal naturale amore del proprio sangue: e tuttochè loro si dia l'intera eredità, la cui rendita ascende ad ann. duc. 600., pur si vorrebbe, che fosse *d'assai maggior valente*: e poi se a titolo di transazione picciola cosa si dia a quel benefattore, e a quel fratello, cui si era nel primo testamento lasciata l'intera eredità, la tanto desiderata opera più non si vuole, e quelle *vere figure di Gesù Cristo* si obbliano. Come si passa ad un tratto dal volere al non volere? anzi come si vuole, e si disvuole in un punto? Oltre a ciò se que' *poveri infermi* si aman cotanto, che si dà loro la confiderevolissima rendita di annui duc. 600., e si vorrebbe lor dare una rendita *assai maggiore*; perchè poi scemandosi que' 600. di 100. o 200., che per transazione si dessero altrui, perchè loro si tolgono anche i 500, o i 400, che restano? Richiedesi più forte impulso d'amore per donare 600, che per donare 400, o 500. Or se l'impulso dell'amore, che verso que' *poveri infermi* in D. Giuseppe di Franco si accese, bastava a fare, ch' e' di buon cuore donasse loro 600, come non bastò poi a fare, che lor donasse 500. o 400? Cotesto stranissimo moto dell'animo è fino a questo dì del tutto nuovo in natura. E poi se 'l donar loro 600. era effet-

to

XVI

to di grado, amore, e l'iter loro tutti, in 60b. 50) era effetto di sommo sdegno, come potè D. Giosepe di Franco amare in un spunto e difamare lo stesso oggetto? Cotesti contrarij moti dell' animo umano appena si tollerano ne' poeti, quando fingono di andar matti per amore: e si sa, quanto duro sia riuscito agli spoficori del Petrarca, per non dichiararlo un matto, il serbo di que' luoghi, ov' e' spiega i contrarij affetti, ond' era nello stesso tempo assalito. Ma D. Giosepe di Franco non finge d' esser matto: era nel tempo del testamento furioso davvero: nè la stranezza del suo pensare può spiegarsi altrimenti.

Si aggiunge, che l'opera da D. Giosepe di Franco tanto efficacemente voluta, è di sua natura un' opera di cristiana pietà, il cui desiderio ne' sani animi accende la sola virtù della religione: ma il proibire le transazioni, e il costringer l'erede a litigare, è un'empietà. Gli huomini perfetti si recano il litigare a delitto, giusta l'espressione dell' Appostolo Paolo (a), cioè *ad imperfezione*, come quel luogo è sposto da' Padri (b): ed anzi che litigare attenendoli alla dottrina di Cristo (c) amano meglio di lasciarsi spogliar della roba, e di pratar con pace l'offesa. A tanta perfezione si fapea già che non era mai giunto D. Giosepe di Franco.

(a) *Ad Corinth. I. 6. v. 7.*

(b) *V. Calmet in eam loc.*

(c) *Matth. 5. v. 38. Luc. 6. v. 30.*

XVII.

Franco. Gli huomini giusti, ma men perfetti prima di chiamar l'avversario dinanzi al Magistrato, seguendo gli esempj de' primi Cristiani, e i consigli de' Padri della Chiesa (a), si studiano d'indurlo a qualche onesta transazione anche quando è non dubbia la ragion loro. Ne men cotello poteva il Sign. Consigliere di Gennaro aspettarsi dal suo cugino, Gli huomini di quella ordinaria proibità, che nel più della gente si osserva, regolarmente sostengono le liti, quando credono non dubbia la loro ragione: ma nel dubbio stiman ben fatto venire a transazione. Solamente i matti proibiscono le transazioni anche quando possono le liti aver dubbio conto. Così fece D. Giuseppe di Franco: nè di ciò fu contento. Le proibì sotto la pena della perdita della eredità avvenevole per un delitto. Che se 'l proibirle è delitto, e 'l proibirle come delitto è grandissima iniquità, chi mi spiegherà lo stato infelice, in cui era D. Giuseppe di Franco, quando scrisse l'ultimo suo testamento? Pregava egli, come ci lasciò scritto, *la Divina misericordia ad accettare la sua disposizione in disgravia de' suoi peccati, e nel tempo medesimo a' suoi peccati aggiungeva un nuovo inaudito delitto. Chi vuole scusarlo è forza che dica, ch' e' non era sano di mente.*

Ma della incostanza, e del furore di D. Giuseppe di Franco non ho detto ancor tutto. Se 'l darfi orec-

G. ebio

(a) Nyssen, in vit. Gregor. Thaumat. Ambr. of. ep. 24.

XVIII

chi a transazione è un delitto , e se 'l perdere una eredità già dall' erede acquistata è una pena, qual huomo sano può mai volere , che porti la pena chi non è reo del delitto ? Potea volerlo, e' volle in fatti D. Gioseppe di Franco huomo stolidamente feroce . A chi lasciò l' eredità ? A' poveri infermi vere figura di Gesù Cristo . E la transazione da chi si farebbe ? Dal Signor Delegato , e da' Signori Governadori della Real Casa Santa . Ecco i delinquenti . Intanto l'eredità si torrebbe a que' poveri infermi . Altri delinque, altri è punito . Non è cotesto un giudicar da matto ?

Si vada ancora più in là . Alle persone , che si amano , se commetton delitto , si dà facilmente perdono . Or quanto mostrò d' amare que' poveri infermi il nostro pio testatore ? Mostrò d' amargli cotanto , che lasciò loro tutta sua roba , desiderando che fosse maggiore . Mostrò d' amargli come mezzi da ottenere dalla Divina misericordia la remissione de' suoi peccati . Mostrò d' amargli poco meno che Gesù Cristo , di cui erano vere figure . Posto sì grande amore chi non crederebbe , che se avesse D. Gioseppe di Franco ricevuto una grave ingiuria da que' poveri infermi , non l' avrebbe loro ben volentieri rimessa per Gesù Cristo , di cui erano vere figure , sicuro , che avrebbe così facilmente impetrato dalla Divina misericordia il perdono de' suoi peccati ? Pur D. Gioseppe di Franco gli punisce innocenti . Nella Real Casa Santa , ove tanti e sì lodevoli uffizi di

XIX.

di pietà si prestano a' matti, non ci è furioso, che pensi sì arrossamente, e con tanta incostanza. *Ex sermonibus intogratis*, scrive Bartolo (a) *presumitur quis non salus mentis*. Chi è ora, che osi di dire, eh' era sano di mente D. Giuseppe di Franco, quando fece l'ultimo suo testamento?

Ma il dottissimo Difensore della Real Casa Santa a sostenere il testamento dice, che D. Giuseppe di Franco credè per errore onesto quel che onesto non era: che così presume la Legge in favore delle ultime volontà: e che per cotesta ragione le condizioni turpi apposte a' testamenti si anno per non apposte, restando salve le disposizioni (b).

Io so, che la Legge, la qual favorisce il più che può le ultime volontà, presume, che i testatori perturbati dal pensiero della morte, che solo gli induce a far testamento, avessero per errore credute oneste le condizioni, che oneste non erano: ma so ancora, che se tanto grande, e notoria fosse la stranezza, e la turpitudine della condizione, che riuscisse troppo duro a credere, che l'avesse il testatore avuta per onesta, presumerebbe allora la Legge, che colui non era sano di mente, ed era il suo caso, in cui la condizione turpe viziò il testamento, come se fosse un atto tra' vivi. Trattò cotesto caso il giuriconsulto Modestino (c). Aveva un testa-

C 2

tore

(a) *In d. L. 27. ff. de cond. inst. num. 1.*

(b) *DD. in §. 10. Inst. de her. inst.*

(c) *In d. L. quidam 27. ff. de condit. inst.*

tore scritto un erede sotto la condizione, se avesse gettate le di lui ossa, e le di lui ceneri in mare, condizione quanto strana, altrettanto turpe. *Quidam in suo testamento heredem scripsit sub tali conditione, si reliquias ejus in mare abjiciat*. Non essendosi adempita la condizione, nacque contesa, tra l' erede scritto, e l' legittimo. Costui pretendea, che non essendosi la condizione adempita, erasi fatto luogo alla successione *ab intestato*. Pretendea colui, che la condizione era turpe, e come tale aveasi per non apposta. *Quaerebatur, quum heres institutus conditioni non paruisset, an expellendus esset ab hereditate?* Rispose il giuriconsulto, esser da lodare l'erede, che in vece di gettar nel mare le ossa, e le ceneri del testatore, le avea religiosamente sepolte. *Modestinus respondit: Laudandus est magis, quam accusandus heres, qui reliquias testatoris non in mare secundum ipsius voluntatem abjecit, sed memoria humanae conditionis sepulturae tradidit*. Ecco che la condizione turpe si ha per non apposta. Ma Modestino soggiunse, che prima era da vedere, se l' testatore, che aveva apposta una condizione cotanto strana, e sì notoriamente turpe, fosse non sano di mente. *Sed hoc prius inspiciendum est, ne homo, qui talem conditionem posuit, neque compos mentis esset, e seguentemente ne testamentum facere posset*, come il Cujacio soggiunge (a).

Or

(a) *In d. L. quidam 27. in lib. 2. resp. Modestini.*

XXI.

Or la troppo notoria stranezza , e turpitudine della condizione fece , che Modestino presumesse , non essere stato sano di mente il testatore nel tempo del testamento : e cotesta presunzione gli parve sì forte , che richiese ad escluderla una chiara pruova del contrario . *Igitur si PERSPICUIS rationibus haec suspicio amoveri potest, nullo modo legitimus heres de hereditate controversiam facit scripto heredi.* Da coteste ultime parole del giuriconsulto non oscuramente si trae , che la chiara pruova del contrario dee farsi dall'erede scritto in quel testamento , e che per conseguenza nel dubbio è da averfi per nullo . Così il dotto Marquardo Freero sponendo il testo di Modestino (a) , *Modestinus scribit , cum suspitionem (della infanzia del testatore) heredem ante omnia amoliri debere .*

Dal caso di Modestino si venga al nostro . Molto più in questo , che in quello è notoria la stranezza , e la turpitudine della condizione . Turpe (chi non vede ?) è la condizione di gettarsi nel mare le ossa , e le ceneri del testatore : nè regolarmente può volerlo altri che un matto . Ma ben potrebbe avvenire , che un huom sano di mente il volesse . Si finga , che 'l voglia un huom dabbene , e 'l voglia per eccesso di umiltà , e per disprezzo del suo corpo , che gli era stato di molte colpe

(a) *Lib. 1. verisimil. cap. 26. in thes. Otton. tom. 1. p. 897.*

XXII.

pe cagione, Chi può dire, che sia non sano di mente il testatore? Di fatto il Bartolo nel suo comento sul testo di Modestino giudiziosamente nota, ch' escluderebbe l'erede la presunzion dell' infanzia provando, che 'l testatore appose quella condizione, perchè *reductus erat ad magnam contritionem, Et suam corpus despiciebat*. Ma la condizione di non darfi orecchio a transazione, nè men quando *dubbio* è l'evento della lite, vale a dire, nè men quando è onesta, e lodevole, non può mai cadere in mente sana: e se ci è chi l' apponga, non ci sarà colore, che possa scusarlo; e molto men ci sarà, se proibisca l' onesta transazione come un delitto, e sotto la pena della perdita della intera eredità. Dunque secondo il testo di Modestino è da credere, che D. Giuseppe di Franco era non sano di mente, e se la *Res Casu Septa* non proverà 'l contrario **PERSPICUIS RATIONIBUS**, dovrà quel testamento a giudizio di Modestino dichiararsi nullo del tutto. Ma coteste *chiare prove* della sana mente del testatore si attendono invano.

Intanto a confermazione di quel che si è detto, si mostri coll' istesso testamento alla mano, che la sola cagione di tante e tali contraddizioni, e stranezze fu l'ira ingiustissima, che fieramente l'accese contra 'l Sign. Consigliere di Gennaro. L'aveva egli scritto erede nel testamento dell' anno 1751., che si esibisce. Quivi sul bel principio e' dice, che nell' anno 1745. avea fatto un altro

XXIII.

testamento *in beneficio della Real Casa Santa de' Incapabili*, ma fatto l'avea per alcuni suoi particolari fini, avendo sempre avuta la volontà, ed inclinazione di lasciare l'eredità sua in beneficio del R. Consigliere Signor D. Giuseppe Aurelio di Gennaro. Quivi nol nomina mai senza chiamarlo Signore, e suo amatissimo fratel cugino. Quivi dice di lasciargli l'eredità per il grande affetto, ed amore, che gli porta. Quivi a di lui contemplazione lascia varj legati alla moglie, al figlio, alla suocera, al fratello, alla sorella: e generalmente de' legati parlando dice di rimettergli tutti *al pieno, assoluto, e dispotico arbitrio* del suo dilettilissimo cugino, per lo di cui uso e comodo lascia la sua eredità. Finalmente distornando un §. del testamento, ove avea detto di voler esser sepolto nella tomba di suo padre, e di suo fratello, dice di voler esser sepolto nella tomba del suo carissimo erede. Sono coteste, come ciascun vede, fortissime espressioni di tenerezza e di stima. Ma nel testamento dell'anno 1757. tutto è sdegno, tutto è furore. Toglie quivi a lui l'eredità, a di lui congiunti i legati. Il nomina quivi una volta solo, ma nol degna del titolo di *Signore*, non di quel di fratello, nè d'altro aggiunto d'amore.

Ma gli lascia un legato. Sì, nè ci è più chiaro argomento di fortissimo sdegno. Gliel lascia per fargli ingiuria: gliel lascia per frodarlo della metà de' beni antichi, che ben sapea che gli spettava. *Detta Santa Casa*

XXIV.

Casa (ecco le sue parole) *sia tenuta di dare al R. Consigliere D. Giuseppe Aurelio di Gennaro una zabacchiera d' oro , che abbia a costare almeno duc. 80. in 90. , con che prima abbia a dichiarare , che niente abbia a pretendere da d. mia eredità , e non altrimenti .* La dichiarazione, che si pretende , è certo argomento della scienza , che avea delle giuste preteazioni del suo cugino : e le voci *con che = prima = e non altrimenti* spiegano a bastanza il reo fine , che si propose nel lasciargli cotesto ingiurioso legato . Secondo il jus antico de' Romani poteano i padri eseredare *inter caeteros* le postume , ma perchè non pareffe , che le preterissero , doveano lasciar loro un legato (a) . Ecco un legato , che altrui si lasciava per ispogliarlo della eredità . Di cotesto legato parlando Apulejo (b) il chiamò *non honestum , sed ad ignominiam adscriptum* . Non altrimenti si dee giudicare del legato , che al Sign. Consigliere di Gennaro lascia D. Giuseppe di Franco . Gliel lascia per ischernò , e per frode . La metà de' beni antichi al Sign. Consigliere spettante ascende quasi ad annui duc. 300. : e si vuole che si rinunzi per la vil. somma di duc. 90. , od 80. Poteva andar più okre il furore di cotesto buon testatore ? Toglie per ira ingiustissima al suo cugino l' eredità : toglie a' di lui congiunti i legati :
e non

(a) *Inst. lib. 2. de exhered. liber. §. 1.*

(b) *In Apolog.*

XXV.

e non è sazia ancora l' insana voglia di nuocere .
Gli toglie ancor quella roba , ch' è un dono della Legge .

Si torni ora a quella strana iniquissima condizione di non darsi orecchio a transazione . . Fu quella espressa così , *Se qualunque persona ardisse inficiare , o pretendere contro questa mia disposizione per qualunque causa , ragione e motivo in tutto , e per qualche parte , in tal caso ec.* Or io domando , se le trascritte parole comprendano tutte le liti attive , e passive , così nate in vita del testatore , come da nascere dopo la di lui morte per qualunque azione personale o reale , universale o particolare , sicchè niuna potesse per transazione aver fine . Dee l'ingenuo Contraddittore rispondermi , che quelle parole comprendono le sole liti *passive* : nè di ciò si può dubitare , leggendosi più giù , *In qualunque caso di controvenzione , precise nell' ammettere a transazione qualunque lite PASSIVA ec.* Mi dee pure rispondere , che le soprascritte parole comprendono quelle sole liti *passive* , che morto lui si farebbono mosse contra la testamentaria sua disposizione pretendendosi *ab intestato* o tutta l'eredità , o parte di essa . Così suonano le parole . A coteste sole liti il testatore proibì sotto la pena della perdita della eredità che si potesse per modo peramichevole transazione ; alle altre no . Ma se così è , com' è così di certo , ecco un nuovo gravissimo argomento dell' ira grandissima , ond' era nel

D

tem.

XXVI.

tempo del testamento acceso il testatore contr'al cugino. Le future liti contra la di lui testamentaria disposizione muover si poteano dal solo Sign. Consigliere di Gennaro: in fatti perchè di costui solo temea, sol da costui e' volle che la soprammentovata dichiarazion si facesse. Dunque quella transazione, che non si negava agli altri litiganti noti od ignoti, congiunti o stranieri, amici o nimici, al solo Sign. Consigliere di Gennaro suo benefattore, e suo cugino dal testator si negava. Il solo Sig. Consigliere di Gennaro era *posto come segno a frate*. Il solo Sign. Consigliere di Gennaro si dovea defarigare con lunghe dispendiosissime liti, giuste, od ingiuste che fossero: e sebbene il dottissimo Sign. Delegato, e gli altri ayveduti Signori Governadori della Real Casa Santa conoscessero, che l'opporti in giudizio al Sign. Consigliere non fosse giusto, pur gli si doveano opporre: e sebbene favorevole al Sign. Consigliere fosse la prima sentenza, doveano essi come vilissimi ministri del di lui furore non prima acquetarsi, che quando fosse la sentenza passata in giudicato. Se non è cotesto il testamento, che dalle Leggi, e da i Dottori si ha per nullo come fatto nel caldo d'una grand'ira, qual farà mai? La Ruota Romana ebbe per pruova evidentissima di grave sdegno il solo divieto fatto all'erede di transigere con colui, al qual competeve azione contr' al testamento (a), *In casu praesenti odium*
vi.

a) *Recent. p. 7. Decis. 190. num.*

XXVII.

*visum est EVIDENTER PATERE ex prohibitio-
ne concordiae, quod est praeceptum per se malum,
& contra bonos mores.* E pure nel caso della
Ruota non concorreato le due confidetevolissi-
mie circostanze di doverfi sostenere la lite anche
ingiusta fino a che la sentenza non passasse in
giudicato, e della perdita della eredità caso che
la transazion si facesse.

Ma perchè ho io omissa cosa, che forse più che al-
tra dimostra, quanto avea l'ira gravemente offe-
sa la mente di D. Giuseppe di Franco? Il dotto
Giovanni Cefalo in un de' suoi *Consigli* trattò il
caso d' un testatore, che sebbene avesse già fat-
to un solenne testamento, nondimeno volle far-
ne un altro, nel cui proemio n' espresse la causa
dicendo, che facealo per non morire *ab inte-
stato*. Il Cefalo acutamente osservò, che quella
causa com' espresse nel proemio della scrittura
era causa finale, ed era oltre a ciò falsa, poi-
chè non potea temere il testatore di morire *ab
intestato*, quandochè ne avea già fatto solen-
nemente un altro: e per cotesto argomento eb-
be per valido il primo, ed ebbe il secondo per
nullo (a), *Bona omnia, de quibus agitur, prima
fronte videntur pertinere ad proximos in secundo
testamento institutas. Verumtamen istis non obsta-
tibus oppositum pato verius, quod inma bona ipsa
spectant ad heredes scriptos in primo testamento.*

D.

Es

(a) *Conf. 548. num. 1. & seq.*

XXVIII.

*Et in primis considero causam contentam in proemio testamenti censeri finalem. Sed testamentum continens errorem in causa finali vitatur, & non valet, quia error facit cessare testatoris mentem necessariam, ut testamentum valeat: & in proposito testator erravit in causa finali; ergo testamentum secundum non valet. Quod autem erraverit, patet, quia in proemio testamenti dixit, quod ideo pervenit ad secundum testamentum, ne decederet intestatus: & tamen etiamsi id non fecisset, non potuisset intestatus decedere, quum jam primum testamentum condidisset. Nè questa come dottrina d'un Consulente è da averli a vile; poichè lo stesso insegnarono presso che tutti gl' interpreti della *L. Pactulejus*, o, come nelle Pandette Fiorentine si legge, *Pactamejus ult. de her. inst.*, e nominatamente la Glossa, il Bartolo, e'l Baldo. E' scrivono (ed atconciamente il tranno da quella Legge) che per quel, che dicesi nelle prefazioni, si prova la causa finale: e che l' error nella causa finale vizia l' istituzione. Or la medesima causa finale, di cui scrisse il Cefalo; si legge espressa nel proemio del testamento fatto da D. Giuseppe di Franco l' anno 1757. Quivi è scritto, *Per non mancar di vita ab intestato, ho risolato di fare il seguente testamento. Ma se l' anno 1751. avea già fatto un altro solenne testamento, come potea temere di mancar di vita ab intestato?* Dunque la causa finale di quel secondo testamento fu del tutto falsa. Dunque*

que error. (dittò col Cefalo), *fecit cessare testatoris mentem necessariam, ut testamentum valeat*. Errò D. Giuseppe di Franco, e l' trasse in errore non altra cagione, che l' ira, ondè perdè quella fermezza, e costanza di pensare, in cui propriamente consiste la sanità della mente. E di vero nel primo periodo del testamento dell' anno 1757. quasi dimentico del testamento fatto l' anno 1751. dice, che l' faceva *per non mancar di vita ab intestato*: indi nel secondo periodo mentova il testamento dell' anno 1751., e l' rivoca. Qual più subita contraddizione? Qual maggiore incostanza di mente? Primachè facesse D. Giuseppe di Franco il testamento dell' anno 1751., ne avea fatti tre altri: tutti e tre gli mentovò nel proemio di quel testamento: gli rivotò tutti e tre; ma perchè avea allora tranquilla e sana la mente, non disse, che l' faceva *per non mancar di vita ab intestato*. Si mostri ora, che l' error nella causa finale fu nel nostro caso un effetto di fortissimo sdegno. Disse D. Giuseppe di Franco, ch' e' faceva il testamento per non morire *ab intestato*. Ma morendo lui senza figli, e *ab intestato*, chi sarebbe stato l' erede? Il Sign. Consigliere di Gennaro. Era il Sign. Consigliere dalla Legge invitato come il più prossimo de' laterali: e D. Giuseppe di Franco non poteva ignorarlo. Era il Sign. Consigliere invitato ancora in quel caso dal testamento di D. Giuseppe il vecchio padre del nostro testatore: e costui bene il sapea: e

p'è

XXX.

n'è gran pruova l'effetti tra le sue scritte trovate quel testamento . Dunque le parole , *Per non mancar di vita ab intestato , ho risoluto di fare il seguente testamento* vaglion tanto, quanto queste , *Ho risoluto di fare il seguente testamento, perchè non goda della mia roba il Consigliere di Gennaro* . Non ci è più uopo di congetture a provare , che fu fatto il testamento dell' anno 1757. nel calore della iracondia . Il confessò nol volendo lo stesso testatore: ed avendolo confessato nella *prefazione* , per cui si prova la causa finale, seguentemente confessò , che non altro fine si propose istituendo erede in quel testamento la Real Casa Santa , che 'l fine iniquissimo di eludere le provvide cure della Legge, e gli estremi voti del padre, e di disfogar la sua rabbia contra 'l Sign. Consigliere suo cugino , e suo singular benefattore. Che se ci fosse ancora uopo di argomenti a provare , che fece *Di Giuseppe di Franco* quel testamento nel calore d'un'iracondia , che 'l trasse del senno , un nuovo grandissimo se ne trarrebbe dall' aver colui sì chiaramente confessato un disegno sì reo , cui non altri che un matto potea confessare senza vergogna . E' nol volea confessar di certo , e ben si studiò di nasconderlo sotto il velo della religione dolendosi *de' suoi peccati*, ed offerendo alla *Divina misericordia* in isconto di quelli *la sua disposizione* col desiderio , che fosse *d' assai maggiore la sua eredità* , perchè meglio si provvedesse *a' poveri infermi vere figure del co-*

mun

XXXI

man redentore Gesù Cristo; ma l'ira, senza che se ne accorgesse, il tradì. Mal si nasconde un forte sdegno, se l'huomo sdegnato si guardi. Si sforzi, quanto e' può, di chiuderlo in cuore: non farà mai, che non ne venga una gran parte in sul volto. *Caetera vitia*, dicea Seneca (a), *licet abscondere: ira se profert, Et in faciem exit*. Ma se un huomo sdegnato, che scriva, e non si guardi, voglia scrivendo asconder lo sdegno agli occhi del leggitore, agevolmente l'asconde: e se avviene, che nè meno scrivendo il possa ascondere, è allora da dire, ch' era giunto a quel sommo grado, ove giunto si chiama infania, e furore. Or che diremo di D. Gioseppe di Franco? E' scrisse tutto di sua mano il testamento dell'anno 1757: potea facilmente nascondere l'ira sua contr' al cugino: usò per nasconderla tutte le arti: pur non potè nasconderla agli occhi di chiunque fassi a leggere il suo testamento, che in ogni parte n'è pieno. E giova quì, che si ammiri la Divina provvidenza, che ruppe sì bene i pravi disegni dell' irato testatore. Che non fece costui per celare il suo sdegno? Chiamò scaltritamente al grand' uopo le a lui poco note virtù della Cristiana umiltà, della carità verso i poveri, della ingenua confessione de' suoi peccati, e della fiducia nella misericordia di Dio: e di sì virtuosi sentimenti empì più carte del suo testamento. Ma
la

(a) *De ira lib. 1. cap. 1.*

XXXII.

la Divina provvidenza il confuse, permettendo, ch' e' scrivesse un testamento pieno d' orgoglio, di stizza, di vendetta, d' iniquità, e che cotesti vizj fossero manifesti a ciascuno, che senza porvi studio il leggesse, ma tali non pareffero a lui, che lo scrivea. E di ciò non contenta fece per più confonderlo, ch' e' non pensasse di torre di mano al Notajo, come degli altri testamenti avea fatto, l'odiato testamento dell'anno 1751. Quando ciò non si voglia a cotesto modo spiegare, riesce ben malagevole ad intendere, perchè colui, che non lasciò mai nelle mani de' Notai i testamenti, che annullava, lasciassè poi presso del Notajo quel solo, di cui si era molto più che degli altri pentito: se dir non si voglia, che'l fece, perchè leggendosi insieme dopo sua morte amendue i testamenti dell'anno 1751., e dell'anno 1757. fosse maggiore l'affanno del suo cugino, e più famosa la sua vendetta.

Tempo è ora di sciorre una opposizione nascente da quella stessa regola di Legge, che nel principio ho proposta colle parole di Paolo (a), *Quicquid calore iracundiae vel fit vel dicitur, non ratum est*. In quel luogo di Paolo (dice l'acuto Contraddittore) sono altre parole contenenti l'eccezion della regola. Il testo intero è questo, *Quicquid calore iracundiae vel fit vel dicitur, non prius ratum est, quam si perseverantia apparuit.*
ju-

(a) *In d. L. quicquid.*

judicium animi fuisse. Quel che si fa , o si dice nel caldo dell'ira , non si ha per buono . Ecco la regola . Ma se chi nel caldo dell'ira ha fatto , o detto , persevera poi per lungo tempo nel detto , o nel fatto , questo o quello si sostiene . Ecco l'eccezione : e nel caso della eccezione noi siamo ; poichè D. Giuseppe di Franco sopravvisse all'ultimo suo testamento due anni e mezzo .

A cotesta obbjezione renderò due risposte . Ecco la prima . Sebbene a detto di alcuni antichi sapienti (a) sia l'ira una *breve insania* , nondimeno ci è degli huomini , ne' quali dura più mesi , e più anni . Al testamento , contra cui scrisse l'Altogrado , era il testatore più anni sopravvivo : e pur fu dichiarato nullo come fatto per iracondia . Si ebbe in quel caso per vero , che ci è ira , la qual dura degli anni , e che quel , che comunemente si dice , esser l'ira un *breve furore* , è una semplice presunzione , la qual dee cedere alla contraria pruova : e la contraria pruova non mancava in quel caso . *Respondetur* , son parole dell' Altogrado (b) , *perseverantiam non esse in casu nostro aliqua animadversione dignam . . . ; licet enim ira furor brevis videatur , ideo quia ut plurimum cito evanescere solet , non potest ex hoc elici argumentum concludens ; nam potest etiam diu vigere , Et si in corde alicujus*
E *brevis*

(a) *Senec. de ira lib. 1. cap. 1.*

(b) *In d. Confil. num. 20. Et 21.*

XXXIV.

brevi quiescit, in corde alterius potest longo tempore durare: unde, quod quiescat, concludit solum praesumptive, contra quam praesumptionem nil vetat probari contrarium: imo primus ille impetus remittitur, sed superest in pluribus ira, quae non tam cito deservet. Aggiunge l' Altogrado, che 'n quel caso si provò la continuazione dell'ira per testimonj, che l'attestarono, soggiungendo di averla il testatore deposta non prima dell'ultima sua infermità, quando dopo di aver confessato, che nel tempo del primo testamento l'aveva occacato il Diavolo, ne fece un secondo informe, ma regolare (a). Ci è nel caso nostro la medesima pruova, e forse anche più forte. Testimonj d'interissima fede attestano, che D. Giuseppe di Franco dal dì dell'ultimo suo testamento fino a che visse, non pose più piede in casa del Sign. Consigliere di Gennaro, da cui prima soleva venire quasi ogni dì: e non è da tacere una circostanza, ch'essi non tacciono. Il Sign. Consigliere l'anno 1758. infermò (chi è che nol sappia?) di gravissimo male, e più volte si temè di sua vita. Fu quanto perigliosa, altrettanto lunga la sua infermità. Risànò poi la Dio mercè: e dee la sua salute alle prediche, ed a' suoi non sol de' suoi congiunti, ed amici, ma degl' ignoti ancora, e degli stranieri, che'l conosceano, e l'amavano, come si conoscono, e si amano i valentuomini, per fama. Era

al-

(a) *In d. Consil. num. 10. 25. § 27.*

XXXV.

allora da credere, che D. Gioseppe di Franco commosso dal pubblico affanno almen per rispetto umano si facesse vedere a casa dell'infermo cugino. No, nè meno allora vi venne. Non sol non vi venne, ma (quel ch' è più) durante ancora l' infermità doleasi di lui, nè mai ne parlava, che non si accendesse d' ingiusto sdegno (a). E posta quell' indole, che si è di sopra descritta, come potea non accendersi? Nel di lui guasto animo non mancò col correr del tempo l'ingiusta causa dell'ira. Si è detto, che amò sopra ogni altra una donzella. Se 'l sommo zelo del Sign. Principe di Centola gli tolse colei di mano, non gli tolse però la speranza di riaverla. Questa non onorata speranza gli fu tolta in fine dall' onoratissimo suo cugino. Costui mosso da pietà Cristiana si adoperò, che contra le insidie di quel rabbioso amante la difendesse un pio luogo di questa Città, dove ancora sta chiusa (b). Ma nel cuore di D. Gioseppe di Franco il mal nato amor non si estinse. O quante volte dintorno a quelle nemiche mura fu visto! Quante volte di lei parlò co' ministri, e custodi del luogo (c)! Se non si spense l'amore verso colei, che quel pio luogo agli occhi suoi nascondeva, chi crederà, che si fosse spento lo sdegno contra colui, che quivi

E 2

l'asco-

(a) Si veggia il *Somm.* nel num. V.

(b) Si veggia il *Somm.* nel num. VI.

(c) Si veggia il *Somm.* nel num. VII.

XXXVI.

l'ascose? Poco a poco andò l'ira mancando, come l'amore, alcuni mesi prima del dì fatale della sua morte: e allora fu, che ragionando con persone riguardevoli, che ne fan fede (a), cominciò a pentirsi del testamento fatto in grazia della Real Casa Santa, ed a confessare, che l'avea fatto a dispetto del suo cugino: allora fu, che portossi dal suo dotto, e probo Avvocato, che pur l'attesta (b), per fare, con colui riconfigliandosi, un altro testamento, che si è trovato dopo la morte in sua casa, ed è nella sostanza conforme al testamento dell'anno 1751: allora fu, che più volte portatosi dall'onestissimo Notajo D. Carlo Farace, che testimonianza ne rende (c), instantemente il pregò, che gli prescrivesse il dì da *stipularlo*: e si sarebbe *stipulato* di certo, se 'l Notajo, cui, come ad ogni altro, rincrescevole riusciva, non avesse tratto in lungo l'affare, e non l'avesse poi improvvisa morte impedito.

La seconda risposta consiste nella vera interpretazione del testo di Paolo. Non è vero, che quivi si dica, che l'atto nullo perchè fatto nel calore della iracondia si conferma per la perseveranza, e quasi per ratiabizione. Come potea Paolo dir cosa cotanto contraria alle regole legali? I contratti, e i testamenti da principio nulli col tempo e col-

(a) Si veggia il Somm. nel num. VIII.

(b) Si veggia il Somm. nel num. IX.

(c) Si veggia il Somm. nel num. X.

XXXVII.

e colla taciturnità non acquistan mai forza. Sotto il titolo *delle regole del jus antico* lo stesso Paolo de' contratti scrisse così (a), *Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convallescere*: della istituzion dell'erede scrisse Licinio Rufino (b), *Quae ab initio inutilis fuit institutio, ex postfacto convallescere non potest*: e generalmente de'testamenti scrisse Giavoleno (c), *Omnia, quae ex testamento proficiuntur, ita statum eventus capiunt, si initium quoque sine vitio ceperint*. So, che talvolta permette la Legge, che alcuni atti da principio nulli comincino col tratto del tempo a valere per un tacito consenso dell'huomo; ma so ancora, che la Legge il permette solamente nel caso, che per fare che l'atto vaglia, basti il nudo voler dell'huomo, *Et non pro forma Et substantia quid negotio subternatur*, come parla il dotto Giacomo Gotofredo (d): ma se l'atto è tale, che a far che vaglia, altro ancora richieggasi *pro forma* giusta l'espressione del medesimo Gotofredo, non si troverà mai che la Legge il permetta. Se ho io obbligata la roba aliena, l'ipoteca da principio è nulla: che se dappoi acquisto io il dominio di quella roba, comincia in quel punto l'ipoteca a valere

a) In L. 20. ff. de reg. jur.

(b) In L. 210. ff. cod.

(c) In L. 201. ff. cod.

(d) In d. L. 29.

XXXVIII.

re (a), perchè l'ipoteca si costituisce col nudo volere. Ma se io ho fatto il testamento in tempo ch'era impubere, o furioso, e dopo divento pubere, o riacquisito il senno, la perseveranza, e taciturnità mia sino al tempo della morte non farà mai, che cominci a valere. *Testamentam*, dice Triboniano (b), *facere non possunt impuberes: item furiosi. Nec ad rem pertinet, si impubes postea pubes, aut furiosus postea compos mentis factus fuerit, Et decesserit*. E perchè? Perchè 'l testamento è un atto, per la cui validità si richiede una volontà solennemente espressa: tanto è lontano, che basti il nudo voler dell' uomo: e quindi è, che ne' libri delle Leggi è detto *IUSTA sententia* (c). Ciò mirabilmente confermasi per un altro bel luogo di Triboniano. Si sa, quanto privilegiato sia il testamento militare. Or se io non ancora soldato fo testamento, e questo per difetto di solennità non vale: indi mi fo soldato, e tal muojo; può la perseveranza, e taciturnità mia far che cominci a valere? No, dice Triboniano. Il privilegio in ciò solamente è posto, che dove chi non è soldato, se vuol morire con testamento, dee farne solennemente un altro, il soldato anche
 fen-

(a) *L. 41. ff. de pign. act. L. 22. ff. de pign. L. 5. C. si res ab. pign.*

(b) *Inst. lib. 2. tit. 12. §. 1.*

(c) *L. 1. ff. qui test. fac. Ulp. fragm. tit. 20.*

XXXIX.

senza nuove solennità può confermare il testamento nullamente fatto in tempo che soldato non era : ma 'l dee confermare o con un nuovo fatto , vale a dire riaprendolo , ed aggiugnendovi , o togliendone qualche cosa , o con una nuova manifesta volontà (a), *Si quis ante militiam non jure fecit testamentum, Et miles factus Et in expeditione degens resignavit illud, Et quaedam adjecit, sive detraxis, vel alias manifesta est militis voluntas hoc valere volentis, dicendum est, valere hoc testamentum quasi ex nova militis voluntate* : e non altra n' è la ragione , che quel che leggesi appresso Ulpiano (b), che per la validità del testamento militare *sufficit NUDA voluntas* . Con tutto ciò la sola perseveranza consistente in un semplice atto *negativo* non basta : d' un nuovo atto *positivo* è mestieri . E' basterà poi a confermazione del testamento nullamente fatto da un *pagano*, qual era D. Giuseppe di Franco, un semplice atto *negativo*, vale a dire la sola perseveranza e taciturnità ? Quando ancora bastasse, pur cotesta *nuda* volontà mancherebbe nel caso nostro . Quel testamento *informe*, che qualche tempo prima di morire *et* fece contrario al testamento dell' anno 1757., è un atto *positivo*, che distruggerebbe del tutto quella *nuda* volontà del tempo di mezzo . L' atto tuttochè *in-*
for-

(a) *Inst. lib. 2. tit. 11. §. 4.*

(b) *In L. 1. ff. de test. milit.*

XL.

forme si sa ch'è pruova pienissima della volontà dell' uomo . Così 'l giuriconsulto Paolo insegnò (a) : e di cotesta dottrina usò pur nel suo caso il più volte citato Altogrado (b) .

Tornando ora al testo, che ho preso ad interpretare, dico, non esser vero, che avesse quivi Paolo supposto l'atto da principio nullo, e che avesse insegnato, poter quello acquistar forza col tempo, e colla taciturnità . Chi pon mente alle parole del testo agevolmente intende, che proposè il giuriconsulto un atto non certamente fatto per calor d'iracondia, e seguentemente da principio nullo, ma un atto, che potea parer fatto per ira, e potea parer fatto con mente sana, e con deliberato consiglio : indi perchè si potesse conoscere, quando l'atto si fosse fatto con deliberato consiglio, e quando per ira, soggiunse, che la perseveranza nell'atto fa credere, *judicium animi fuisse* . Dunque la perseveranza non è una conferma dell'atto da principio nullo, ma una semplice presunzione, che l'atto fu da principio fatto con senno, e con piena volontà . A questa interpretazione gran luce aggiunge quel che segue in quel testo, *Ideoque brevi reversa uxor nec divertisse videtur* . Una moglie nel caldo dell'ira andò via dalla casa del marito . Nacque il dubbio, se l'esserfi l'irata donna slontanata dal marito era vero .

(a) In *L. ult. ff. de reb. cor. qui sub tut.*

(b) In *d. Consil. num. 27.*

XLI.

vero divorzio, per cui giusta le Leggi degli antichi Romani si scioglieano le nozze. La soluzione di cotesto dubbio dipendea dalla soluzione d'un altro dubbio, cioè dal conoscersi, se si fosse colei partita *animo perpetuum constituendi diffensionem*: nella qual cosa il divorzio consiste (a). Ecco dunque che nulla si suppose di certo nel principio dell'atto, ma si dubitò dell'animo, con cui l'atto si fece. Essendo poi accaduto, che la donna tornò di breve al marito, il giurisperito ebbe cotesto breve ritorno per una presunzione, che mancò da principio nella donna l'animo del vero divorzio: dove all'apposto la perseveranza della donna avrebbe fatto presumere altrimenti. Si noti ora il modo di dire, che 'l giurisperito usò, *Brevi reversa uxor nec divertisse videtur*. Se bene sieno soliti i Romani giurisperiti di usare per verecondia, anche quando insegnano cose non dubbie, il verbo *videri*; nondimeno si è da' dotti osservato, che dove non costi altronde della certezza di ciò, che si tratta, è 'l verbo *videri* un di que' verbi, ond'è soliti di spiegare le semplici presunzioni: e così si vuole intendere nel nostro caso. Sia interprete di Paolo lo stesso Paolo, che in altro luogo delle Pandette più pienamente espresse la medesima sentenza (b), *Divortium non est, verum, nisi quod*

F

animo.

(a) L. 3. ff. de divort.

(b) In d. L. 3.

XLII.

animo perpetuam constituendi diffensionem fit : itaque quidquid in calore iracundiae vel fit , vel dicitur , non prius ratum est , quam si perseverantia apparuit iudicium animi fuisse : ideoque per calorem missio repudio si brevi reversa uxor est , nec divertisse videtur. Ecco che dell'animo della donna Paolo dubitò, e trasse argomento a sciorre il dubbio dalla perseveranza. Or se dalla perseveranza una semplice presunzione si trae, dee questa aver luogo solamente nel dubbio, e cedere in fine alla contrarie pruove. Noi non siamo nel dubbio dello stato della mente di D. Giuseppe di Franco nel tempo del testamento. Ben molti testimonj, tra' quali sono i testamentarj, e 'l tenere istesso del testamento non ci lasciano dubitare, che nel caldo d'un'ira insanissima il fece. Non così minutamente, come a me pare di aver fatto, ha finora per quel che io me ne sappia esaminato alcun de' Dottori il testo di Paolo: ma così l'anno inteso: e così l'intese, per citarne un solo, che tutti gli cita, il nostro Altogrado, colle cui parole piaceval di chiudere questo I. Capo (a),

*Respondetur secundo, ex hac asserta perseverantia non induci confirmationem, aut ratificationem actus, quotenus ab initio nullus ab iracundiam fuisset; sed quia, sicut ira talis, quae actus nullus reddat eius conjecturis probatur, potest etiam ex conjecturis excludi, ut ostendit in puncto Bel-
lou.*

(a) *In d. Consil. num. 21. Et sequ.*

Ion. conf. 69. num. 13. Jura in dubio considerant hanc perseverantiam uti conjecturam, & indicium suadens, actum in sui principio non tumultuario mentis impulsu, sed animi judicio gestum fuisse, & sic validum esse: ut probat expresse tex. in d. L. quicquid calore de reg. jur., a qua desumitur haec limitatio: cum quo textu concordat alius in cap. divortium de poenit. distinct. 2., & utrobique id notant Doctores, & Canonistae, & in specie Navar. sub num. 10.; alias enim si contrarium praesupponeretur, quod scilicet actus tumultuario impetu mentis excaecatae, obnubilato consilio, & citra rectam consensum gestus fuisset, adeo ut ab initio nullitatis vitio subjacuisset, non posset ex perseverantia reconvalescere juxta tex. in L. quod ab initio, & in L. quae ab initio ff. de reg. jur., quae procedunt etiam in testamentis, ut est textus in d. L. quae ab initio, & ibi tradit Gloss., & probat clare Dec. in d. L. quod ab initio num. 7. & est text. in §. item furiosi vers. nec ad rem pertinet, & in §. praeterea inst. quib. non est permiss. fac. testam. Merito haec limitatio filiet in casu nostro, quia non versamur in dubio, quo casu solum est locus DD. conjecturis, sed sumus in claris, quod scilicet excaecata filii mens, & irae inconsultus calor hunc actum degenerem peperit: unde nequit ex tractu temporis, & ex perseverantia convalescere, ut vidimus: & conjectura, quae ex ea in dubio eliceretur, hic cedit veritati in contrarium probatae L. fin. in pr. ff. quod

*quod met. caus. L. nupturam ff. de jur. dot. Cravet-
conf. 35. num. 5. & conf. 146. num. 7.*

C A P O II.

*Il testamento dell' anno 1757. è nullo
come fatto solamente per nuocere.*

MA quando pur si dia , che l'ira , la qual so-
pinse D. Gioseppe di Franco a fare il testa-
mento dell' anno 1757 , non fu tale , che segui-
ta ne fosse quell' *alienazion di mente* , che i
Dottori richieggono ; ben per altra ragion di
Legge nullo sarebbe quel testamento . D. Gio-
seppe di Franco , secondochè nel I. Capo si è
detto , fece l' ultimo testamento sol perchè di sua
eredità non godesse il Sign. Consigliere di Gen-
naro a quella invitato dalla Legge , e dal testa-
mento del padre . Dunque il fece pel solo fine di
nuocere . E' scrisse erede la Real Casa Santa sot-
to l' espressa condizione , che non avesse tran-
satto col Sign. Consigliere : e caso che *avesse da-
to orecchio* a transazione , le tolse l' eredità . Dun-
que più , che 'l bene di quella Casa , amò l' inco-
modo , e 'l dispendio del suo cugino . Dunque la
causa finale di quella istituzione fu non altra ,
che volere opporgli un avversario potente : il
mezzo conducente a quel fine fu quella instituzio-
ne . Dunque la Real Casa Santa si scrisse erede

illis

XLV.

litis caussa . E se così è , qual conto si può tenere del testamento dell'anno 1757 ? Certamente niuno . Se ci è chi osi di averlo per buono , trovi , se può , che la Legge Romana abbia mai fatto valere un atto unicamente diretto a nuocere , ed io mi gli do vinto . Nel vasto corpo della Romana Giurisprudenza non mi è riuscito ancor di trovarlo .

Risponderà forse il dotto Difensore della Real Casa Santa , che 'l Sign. Consigliere niun diritto avea sulla roba libera di D. Gioseppe di Franco : che costui usò di sua ragione , e che per regola di Legge (a) chi usa di sua ragione non fa ingiuria ad altrui .

Del diritto nascente al Sign. Consigliere di Gennaro dal testamento di D. Gioseppe di Franco il vecchio sulla roba del nostro testatore non è questo il tempo da disputare . Per ora concedo , che non gli competesse azione . Concedo ancora , effer regola di Legge , che chi usa di sua ragione non fa ingiuria ad altrui : ma dico , che si vuol quella regola intender del caso , che huom ne usi non proponendosi per fine l'ingiuria d'altrui . Si finga , che sul suolo mio non abbia diritto il vicino . Ciò posto se io v'innalzo un edificio , uso certamente di mia ragione : nè se ne può 'l vicino dolere , tuttochè danno ne senta . Ma se io vi edifico *ad emulazione* , nasce allora al vicino azion
con-

(a) *In L. factum* 197. §. 1. *de reg. jur.*

XLVI.

contra me, perchè l'edifizio si attorri: nè gli nasce altronde, che dal fine, che ho io avuto di nuocergli. Così 'l giuriconsulto Macro (a), *Opus novum privato etiam sine Principis auctoritate facere licet, praeterquam si ad assimilationem alterius pertineat*. Così se io cedo altrui una mia azione, e la mia roba, uso ancora di mia ragione; ma se la trasferisco in huom potente per nuocere altrui, l'atto è criminoso, e per Legge non vale. Delle liti donate al fisco leggo appresso Marciano (b), *Lites donatas se non suscipere, Divus Pius rescripsit Et illum*, che per nuocere altrui aveale donate, *dignum fuisse paniri propterea turpi tamque invidioso commento*. Lo stesso delle azioni cedute a qualunque altro potente, tuttochè suddito, leggo in una Costituzione degli Imperadori Arcadio, Onorio, e Teodosio (c), qui comentando la Glossa espressamente insegna, che l'atto è nullo. *Debebas mihi decem: actionem mihi competentem contra te potentiori cessi: an valeat cessio, quaeritur? Et respondeo, quod non*. Nè ciò s' intende de' soli atti tra' vivi. D'atti tra vivi si parla nel testo di Marciano, e nella Costituzione degli Imperadori: ma d'ultime volontà si parla in quel luogo di Paolo (d), *Imperatorem huius causis*

(a) In L. opus 3. C. oper. publ.

(b) In L. 22. §. 2. ff. de jur. fisc.

(c) In L. 2. C. no liceat potent.

(d) In L. Imperatorem pen. ff. de her. inst.

XLVII

caussa heredem institui invidiosum est: nec enim calumniandi facultatem ex Principali maiestate capi oportet. E' febben quivi non si dichiarì nulla l' istituzione, nondimeno' come fatta contra la Legge è nulla di certo (a): e l' accuratissimo Baldo il notò (b), *Imperator non potest heres institui quaesito colore litigit: & ideo dicimus, institutionem NULLIUS esse MOMENTI.* Prima de' tempi dell' Imp. Pertinace non v' era Legge, che avesse per nulle coteste istituzioni: ma v' erano essempj d' Imperadori, che sdegnarono di accettare l' eredità lasciate loro a tal fine. Così d' Augusto scrive Svetonio (c): e tra le lodi di Tiberio per testimonianza di Tacito (d) ci fu pur questa, che non mai *hereditatem cujusquam adiit, nisi quum amicitia meruisset: e che ignotos & aliis insensos, eoque Principem nuncupantes procul arcebat.* Gli essempj di Augusto, e di Tiberio imitò Pertinace, ma non contento degli essempj, ne fece relazione nel Senato di Roma, e volle che si stabilisse per Legge, non potersi instituire erede il Principe *his caussa*, vale a dire per opporre altrui in giudizio un avversario tanto potente. E perchè quel Senatusconsulto si avesse per Legge perpetua, il fece inserire l' Imp. Giu-
sti-

-
- (a) *L. non dubium s. C. de leg.*
 - (b) *In d. L. pen.*
 - (c) *In Aug. cap. 66.*
 - (d) *Tacit. Annal. lib. 2. c. 48.*

XLVIII.

rimiano nelle sue Istituzioni (a) : e vi aggiunse ancora i rescritti degl' Imperadori Severo , ed Antonino , i quali alludendo a quel Senatusconsulto soventi volte rescrissero , *Licet Legibus soluti simus, attamen Legibus vivimus* . E' cotesta una Legge , cui vollero soggiacere anche i Principi , e non vi soggiacerà la Real Casa Santa ? Nè mi si dica , che ne' suddetti luoghi si parla del Principe . De' potenti anche sudditi parlarono , come si è detto , gl'Imperadori Arcadio, Onorio, e Teodosio : e' l Baldo dopo di avere insegnato a tenore delle Leggi, esser nulla l'istituzione, quando si lasci erede il Principe *quaesito colore litigii*, l'estese ancora alle istituzioni in grazia delle Chiese . *Nota contra illos, qui instituunt Ecclesiam Romanam, sperantes ex hoc, quod Ecclesia movet litem consortibus* .

Ma della giustizia di questa causa si è detto forse molto più , che uopo non era ; ed io credo a fermo , che i medesimi Signori Delegato , e Governadori della Real Casa Santa , se degneranno d' un guardo questa Scrittura , conoscendo , che D. Gioseppe di Franco nel calore d' un' ira infamissima fece il testamento dell'anno 1757. , e che abusando della dignità loro , e della potenza del luogo pio nascente , se non altronde, da'privilegj, che le Leggi , e i Dottori gli danno , scrisse erede la Real Casa sol per opporre al cugino un av-

ver-

(a) *Inst. lib. 2. tit. 17. §. 7.*

XLIX.

verfario potente , a gloria fi recheranno di fare quel che ad efempio de' buoni Imperadori farebbe l'ottimo noftro Re , che ne ha dato loro il governo : e credo ancora , che , quando pur la Legge mancasse , come non manca di fatto la Legge , che a così fare gli astringe , farebbono di buon cuore quel , che , quando la Legge non si era ancor fatta , era solito il buono Augufto di fare . E' non accettava , fecondochè Svetonio scrive (a) , eredità d' ignoti : e fe taluno in vece di lasciar la roba agli eredi del fangue , lasciavala a lui , o subito loro la restituiva , o , s' eran coloro nella età pupillare , la restituiva loro nel dì , che prendeano la toga virile , o nel dì delle nozze , e la restituiva colla giunta de' frutti . Pieno di sì bella speranza alla mia Scrittura fo fine .

Di Casa il dì 21. del mese di Marzo
dell' anno 1761.

Gioseppe Pasqual Cirillo .

(a) *Loc. cit.*

VA 1
1516854

1917
The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions in the Department of the Interior, for the year 1917. The names are given in alphabetical order, and the positions are given in the order in which they are filled.

Assistant Secretary, Mr. J. H. ...
Chief Clerk, Mr. ...
Director, Mr. ...
Deputy Director, Mr. ...
Assistant Directors, Mr. ...
Special Agents, Mr. ...
Inspectors, Mr. ...
Administrative Assistants, Mr. ...
 stenographers, Mr. ...
 Clerks, Mr. ...
 Messengers, Mr. ...
 Janitors, Mr. ...
 Cooks, Mr. ...
 Laundrymen, Mr. ...
 Watchmen, Mr. ...
 Carpenters, Mr. ...
 Plumbers, Mr. ...
 Electricians, Mr. ...
 Painters, Mr. ...
 Bricklayers, Mr. ...
 Masons, Mr. ...
 Carriers, Mr. ...
 Drivers, Mr. ...
 Messengers, Mr. ...
 Janitors, Mr. ...
 Cooks, Mr. ...
 Laundrymen, Mr. ...
 Watchmen, Mr. ...
 Carpenters, Mr. ...
 Plumbers, Mr. ...
 Electricians, Mr. ...
 Painters, Mr. ...
 Bricklayers, Mr. ...
 Masons, Mr. ...
 Carriers, Mr. ...
 Drivers, Mr. ...

DEPARTMENT OF THE INTERIOR
WASHINGTON, D. C.

1917

...